

SCHEDA DI VALUTAZIONE n. 31/2010
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

TITOLO:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio		
NUMERO ATTO	COM (2010) 375 def.		
NUMERO PROCEDURA	2010/0208 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	13/07/2010		
DATA DI TRASMISSIONE	16/07/2010		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	14/10/2010		
ASSEGNATO IL	20/07/2010		
COMM.NE DI MERITO	9 ^a	Parere motivato entro	30/09/2010
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a , 10 ^a , 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	23/09/2010
OGGETTO	Il regolamento proposto, che modifica la direttiva 2001/18/CE, intende fornire una base giuridica all'interno del quadro dell'UE sugli organismi geneticamente modificati (OGM) per autorizzare gli Stati membri a vietare o limitare la coltivazione degli OGM autorizzati, a livello di UE, in tutto il loro territorio o in parte di esso. Il principio di sussidiarietà, nel campo degli OGM, dovrebbe garantire l'equilibrio tra il quadro UE e la necessità di tener conto della diversità in un'Unione europea composta da 27 Stati membri, combinando un sistema di autorizzazioni dell'Unione europea, basato sulla scienza, con la libertà per gli Stati membri di decidere se desiderano coltivare colture GM sul loro territorio oppure no, tenendo conto delle rispettive proprie specificità.		
BASE GIURIDICA	Art. 114 del TFUE secondo il quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, e previa consultazione del Comitato economico e		

sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno

**PRINCIPIO DI
SUSSIDIARIETÀ**

CONFORME: la proposta intende attuare gli orientamenti politici per la nuova Commissione tracciati dal presidente Barroso al fine di conseguire un maggiore equilibrio tra il quadro UE e la necessità di tener conto delle peculiarità dell'agricoltura nel territorio degli Stati membri.

In linea con il principio di sussidiarietà e in applicazione dell'art. 5, paragrafo 3, ultima frase, del TUE, gli Stati membri dovrebbero dunque poter avere la possibilità di adottare misure, conformi ai trattati, relative alla coltivazione degli OGM sul loro territorio dopo che l'OGM è stato immesso legalmente in commercio dall'UE.

**PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITÀ**

CONFORME: in conformità all'articolo 5, paragrafo 4, del TUE in virtù del principio di proporzionalità il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Il contenuto dell'azione nella proposta si limita a consentire agli Stati membri di adottare misure motivate relative alla coltivazione degli OGM.

ANNOTAZIONI:

Occorre ricordare che l'Unione europea ha già adottato un quadro giuridico completo quanto all'autorizzazione dei prodotti costituiti o comunque ricavati da OGM. Tale quadro giuridico configura un sistema di autorizzazioni che è ispirato al duplice obiettivo di evitare gli effetti nocivi degli organismi in questione nei confronti della salute e dell'ambiente, e dall'altro lato di creare e assicurare un mercato interno per tali prodotti.

Tuttavia questo quadro giuridico non soddisfa pienamente l'esigenza di dare maggiore libertà agli Stati membri in materia di coltivazione degli OGM, perché non garantisce ad essi la flessibilità sufficiente per decidere in merito alla coltivazione degli OGM dopo la loro autorizzazione a livello di Unione europea.

La proposta di regolamento modifica la direttiva 2001/18/CE inserendo un nuovo articolo che consente agli Stati membri di limitare o vietare coltivazioni di OGM autorizzati su tutto il loro territorio o parte di esso, purché per motivi diversi da quelli legati alla valutazione degli effetti negativi per la salute o per l'ambiente nel quadro del sistema di autorizzazioni dell'UE. Quanto alla sfera di applicazione della proposta, essa si estenderà agli OGM autorizzati per la coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE o del regolamento CE n. 1829/2003 e costituiti da varietà geneticamente modificate, immesse in commercio a norma della pertinente legislazione UE sulla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione delle piante.

La libertà garantita agli Stati membri riguarderà esclusivamente la coltivazione degli OGM ma non l'immissione in commercio e l'esportazione di sementi GM autorizzate. Gli Stati membri che ritengano presente un rischio grave per la salute e l'ambiente, causato da coltivazioni di OGM, potranno ricorrere alle procedure speciali della clausola di salvaguardia, in conformità al quadro legislativo vigente.